Strumenti finanziari e bilanci: le istruzioni Oic.
Giovedì 6 e lunedì 10 aprile

Il Sole 24 ORE
NORME E TRIBUTI

Le Guide del professionista: un appuntamento da non perdere.
Ogni giovedì e lunedì sul Sole 24 ORE.

a pag. 25 **ARMONIZZAZIONE.** La Ue resta divisa sulla base imponibile comune

a pag. 25 **INCENTIVI.** Via libera a decreto e circolare per gli aiuti «488» sull'artigianato

a pag. 27 **PROFESSIONISTI.** Il geometra in pensione può scegliere di continuare il lavoro

**PROFESSIONISTI** ■ Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i regolamenti del ministero dell'Economia e le linee guida dell'Ufficio italiano cambi

# L'antiriciclaggio si fa largo negli studi

I dati andranno conservati in un archivio che si potrà affidare a un centro di servizi esterno

La lotta al riciclaggio si "arrichisce" di tasselli operativi. Gli adempimenti destinati ai professionisti, agli intermediari e agli operatori non finanziari entra infatti nella fase "pratica" di contrasto al reinvetimento di denaro sporco.

Sono finalmente giunti sul Supplemento ordinario n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82 di ieri, 7 aprile, i tre attesi regolamenti dell'Economia, attuativi del decreto legislativo 56/2004, che individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette per professionisti "abilitati (n. 141), intermediari finanziari (n. 142) e operatori non finanziari (n 143). Tutti datati 3 febbraio. E che dal 22 aprile prossimo saranno pienamente operativi.

Il decreto dell'Economia n.141 del 3 febbraio 2006 delinea le modalità di identificazione, archiviazione e segnalazione che, decorsi i 15 giorni di *vacatio*, dovranno essere seguite da notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori contabili, consulenti tributari e società di servizi in materia contabile, cui l'art.21 della legge n.29/2006 — Comunitaria 2005 — ha esteso la sfera di applicazione dell'antiriciclaggio.

La disciplina antiriciclaggio si applicherà a prestazioni professionali definite dall'art.1 del regolamento e che consistono essenzialmente nella «diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe».

**Pagamenti "sotto la lente".** Il professionista dovrà pertanto identificare il cliente quando la prestazione fornita abbia per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai 12.500 euro, anche se effettuata attraverso più operazioni, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo (cosiddetta «operazione frazionata»), ed inoltre quando il valore dell'operazione non sia determinabile.

**L'archivio.** I dati identificativi del cliente, del soggetto per conto del quale questo opera e la descrizione della tipologia di prestazione professionale fornita dovranno essere conservati in un archivio ad hoc, entro 30 giorni dalla data di identificazione. Potrà essere informatico o anche cartaceo, su registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, nel caso in cui il professionista non disponga di software. È possibile, inoltre, avvalersi di un autonomo centro di servizio, che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni per ciascun professionista. Nel caso di esercizio dell'attività professionale in società è consentito tenere un archivio unico per tutto lo studio. Tuttavia, i liberi professionisti non sono obbligati ad istituire l'archivio se non hanno dati da registrare.

**La segnalazione.** L'onere più delicato è la segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio e costituisce il fulcro del sistema. Che, da un lato, ha imposto ai professionisti — già a decorrere dal 14 marzo 2004 (data di entrata in vigore del Dlgs 56/2004) — l'obbligo di "comunicazione" delle infrazioni ai divieti di circolazione del contante e dei titoli al portatore, la cui violazione è specificamente sanzionata dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione. Dall'altro, coinvolgerà, dal prossimo 22 aprile, i professionisti stessi anche nella "segnalazione" delle operazioni sospette. I professionisti dovranno infatti segnalare all'Ufficio italiano dei cambi — che ha emanato anche le sue linee guida (si veda l'articolo a fianco) — ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza conosciuta per le funzioni esercitate, induca a ritenere, anche in base alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto, che il denaro, i beni o le utilità possano provenire dai delitti puniti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale. La valutazione del professionista sulle caratteristiche oggettive e soggettive dell'operazione dovrà consentire di scegliere se segnalare operazioni che presentino le caratteristiche descritte oppure se propendere per la soluzione opposta. La segnalazione non costituirà violazione del segreto professionale, e, se in buona fede, non comporterà responsabilità di alcun tipo.

Intanto, le prime reazioni giungono dai tributaristi. Roberto Falcone (Lapet) ha annunciato un ricorso al Tar contro «l'esclusione dei tributaristi dalle categorie obbligate, dopo l'errore formale che, con il recepimento della direttiva 2001/97/Ce con la legge Comunitaria 2005, ci aveva esclusi». Una "svista" di cui il ministro dell'Economia Giulio Tremonti è consapevole e per la quale, secondo Riccardo Alemanno (Int) è sufficiente «buon senso ed eventualmente una indicazione ufficiale di interpretazione autentica».

**LUIGI FERRAJOLI**

**Soglia critica ai 12.500 euro anche per più operazioni**

## SEGNALAZIONI ALL'UIC

■ **Il regolamento.** In base al regolamento attuativo degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, il professionista dovrà identificare il cliente quando la prestazione fornita ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro anche se effettuata attraverso più operazioni, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo e quando il valore dell'operazione non è determinabile

■ **L'archivio.** I dati della clientela dovranno essere conservati in un archivio ad hoc entro 30 giorni dalla data di identificazione. L'archivio potrà essere informatico o anche cartaceo, su registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, nel caso in cui il professionista non disponga di una struttura informatizzata. È possibile, inoltre, avvalersi di un autonomo centro di servizio ed è consentito un archivio unico per lo studio in forma associata

■ **Le segnalazioni.** I professionisti dovranno segnalare all'Ufficio italiano cambi le operazioni presunte sospette. La segnalazione non costituirà violazione del segreto professionale e, se in buona fede, non comporterà responsabilità

Il Sole 24 ORE

# NORME E TRIBUTI

Le Guide del professionista: un appuntamento da non perdere.
Ogni giovedì e lunedì sul Sole 24 ORE.

a pag. 25 **ARMONIZZAZIONE.** La Ue resta divisa sulla base imponibile comune

a pag. 25 **INCENTIVI.** Via libera a decreto e circolare per gli aiuti «488» sull'artigianato

a pag. 27 **PROFESSIONISTI.** Il geometra in pensione può scegliere di continuare il lavoro

**PROFESSIONISTI** ■ Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i regolamenti del ministero dell'Economia e le linee guida dell'Ufficio italiano cambi

# L'antiriciclaggio si fa largo negli studi

**Gli adempimenti** / Software da verificare

## Istruzioni differenziate per avvocati e notai

Istruzioni applicative e indici di sospetto per professionisti ma anche intermediari e operatori non finanziari. Sono tutti nel Supplemento ordinario 87 della Gazzetta ufficiale n. 82 di ieri i tre provvedimenti del 24 febbraio scorso, contenenti le linee operative dell'Ufficio italiano cambi.

"Binari" attesi e indispensabili per trasformare in prassi gli adempimenti previsti dal Dlgs 56/2004 e la direttiva 2001/97/Ce. In particolare, una di queste circolari "accompagna" il decreto n. 141/2006, attuativo della normativa antiriciclaggio per i professionisti, e fornisce istruzioni applicative ad hoc sugli adempimenti.

**Le prestazioni.** Il documento — oltre 60 pagine — ripercorre la traccia del regolamento sugli obblighi e le prestazioni che devono essere oggetto di registrazione. Le prestazioni che dovranno essere oggetto di registrazione sono state esaustivamente elencate nell'allegato A.

**Sono stati predisposti indici ad hoc per la valutazione delle anomalie**

In due tabelle, la prima per avvocati e notai, la seconda per gli altri professionisti, sono richiamate, tra le altre, le prestazioni relative alla costituzione di società, la gestione di conti bancari e di strumenti finanziari, le consulenze tecniche, perizie e pareri motivati, la custodia e conservazione di beni, le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, la redazione di bilanci, le relazioni di stima, la valutazione di aziende e patrimoni.

**Gli standards informatici.** L'allegato B definisce, invece, i requisiti funzionali cui le procedure informatiche degli archivi antiriciclaggio dovranno ispirarsi. Fonte imprescindibile anche per i progettisti di software destinati ai professionisti. Sono stati così individuati gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione, la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto, le modalità di rettifica delle registrazioni, la struttura logica degli archivi e le relative modalità di alimentazione e gestione, le modalità di registrazione delle operazioni frazionate, i requisiti cui attenersi nelle funzioni di ricerca.

**Gli indici di anomalia.** La parte di maggior interesse riguarda, ancora una volta, il problematico tema della segnalazione delle operazioni sospette. L'allegato C contiene infatti le indicazioni che l'Uic ha ritenuto di fornire per agevolare l'attività di valutazione che il professionista dovrà compiere riguardo ai profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale.

Si tratta di indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva ed il cui riscontro non comporterà in automatico l'obbligo di segnalazione. In relazione all'anomalia riscontrata, il professionista, forte della conoscenza del proprio cliente, potrà compiere la valutazione soggettiva che lo indurrà a preferire la segnalazione o a motivare ai propri atti le ragioni che lo abbiano indotto alla soluzione contraria.

Sono stati individuati indicatori connessi al comportamento del cliente, al suo profilo economico-patrimoniale, alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni, alle operazioni immobiliari, alla costituzione o amministrazione di imprese, trust ed enti analoghi, ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio.

L'Uic suggerisce, ad esempio, di valutare come anomalo il comportamento del cliente che compia prestazioni riferite a paradisi fiscali o che intenda effettuare operazioni con impiego notevole di denaro contante, o che ricorra ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di un terzo soggetto, per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, od ancora che compia operazioni contabili finalizzate a occultare disponibilità di diversa natura attraverso la sottovalutazione di poste o cespiti. Ciò non significa che nei casi indicati sia d'obbligo la segnalazione. Solo la considerazione del caso specifico potrà fornire al professionista la soluzione sul da farsi.

**LU.FE**